

### Motivi e principali argomenti

A sostegno della prima conclusione, la ricorrente deduce essenzialmente i seguenti motivi:

- 1) ad avviso della ricorrente, la decisione relativa all'approvazione delle condizioni di volo non ha carattere discrezionale. A tale riguardo viene sostenuto, fra l'altro, che l'onere di dimostrare che l'aeromobile in questione possa volare in sicurezza nel rispetto di certe condizioni incombe sulla convenuta e non sulla ricorrente;
- 2) inoltre, per il caso in cui la decisione della convenuta relativa alla approvazione delle condizioni di volo avesse natura discrezionale, la ricorrente sostiene che la convenuta non ha esercitato la sua discrezionalità, e, in ogni caso, l'ha esercitata in modo scorretto. Ad avviso della ricorrente, sussiste un vizio nell'esercizio del potere discrezionale in quanto la convenuta si è basata su informazioni relative alla sicurezza apprese durante il processo di omologazione, al quale la ricorrente non ha partecipato. Viene altresì lamentato che, nel procedimento in oggetto, la convenuta non ha specificato in modo adeguato in cosa consistano i presunti dubbi relativi alla sicurezza. Al riguardo, la ricorrente afferma che non le è stata data alcuna possibilità di controbattere in merito alle presunte fonti di rischio concrete. Oltre a ciò, la ricorrente sostiene che la motivazione della convenuta è manifestamente contraddittoria;
- 3) in aggiunta, la ricorrente afferma di avere dimostrato la sicurezza del volo con l'aeromobile in questione nel rispetto di certe condizioni;
- 4) infine, con riguardo alla sua domanda di annullamento, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di buona amministrazione da parte della convenuta. Secondo la ricorrente, la convenuta ha violato i propri doveri istruttori, si è illegittimamente basata sulla riservatezza del processo di omologazione, ha violato il diritto della ricorrente al contraddittorio e ha contravvenuto al proprio obbligo di motivazione.

**Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — Cadbury Holdings/UAMI — Société des produits Nestlé (forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre)**

(Causa T-112/13)

(2013/C 123/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Regno Unito) (rappresentanti: T. Mitcheson, P. Walsh e S. Dunstan, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione R 513/2011-2 della seconda commissione di ricorso, dell'11 dicembre 2012, fatta eccezione per la parte in cui la commissione di ricorso ha concluso che il marchio è privo di intrinseco carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- condannare l'UAMI alle spese del presente ricorso e condannare la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

### Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio tridimensionale che raffigura la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre per prodotti rientranti nella classe 30 — Marchio comunitario n. 2 632 529

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione della domanda di dichiarazione di nullità è quella di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), d) ed e), punto ii), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), punto ii), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.